

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Luca Pagani
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 10 aprile 2015 n. 36.15 Disoccupati in assistenza; quale la situazione?

Signor deputato,

la ringraziamo per le sue precise domande che permettono al Consiglio di Stato di porre rimedio ad informazioni pubblicate qualche tempo fa e che potevano indurre a potenziali malintesi.

1. Corrisponde al vero che nel nostro Cantone è prassi degli URC stralciare d'ufficio le persone che hanno esaurito le indennità LADI, rispettivamente che non hanno in corso un contratto di inserimento professionale a tempo determinato?
2. Corrisponde al vero che in Ticino è prassi degli URC respingere, nelle condizioni citate, le richieste tendenti al mantenimento dell'iscrizione?

Alla fine del mese di marzo 2015 gli iscritti agli uffici regionali di collocamento (URC) erano 10'310. Di questi solo 7'326 erano al beneficio di indennità di disoccupazione LADI: ciò significa che i restanti (quasi) 3'000 iscritti non erano beneficiari LADI.

Infatti tra di essi vi erano 112 beneficiari di prestazioni cantonali AFI/API (assegni famigliari integrativi/assegni prima infanzia), 257 beneficiari di prestazioni assistenziali con contratto di inserimento professionale (strategia interdipartimentale) e molte altre persone iscritte al collocamento senza essere beneficiarie di indennità o di prestazioni sociali.

Queste cifre confermano pertanto che gli URC, diversamente da quanto indicato nei quesiti 1 e 2, si occupano anche delle persone che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI e ne gestiscono le richieste.

In questo contesto occorre precisare che ogni persona disoccupata che sta per esaurire il diritto alle indennità di disoccupazione LADI viene informata sulla possibilità di rimanere iscritta al collocamento anche dopo la fine del diritto. Essa riceve un promemoria (cfr. documento allegato alla presente), contenente tutte le informazioni utili a chiarire la sua situazione, che deve compilare indicando se desidera rimanere iscritta all'URC oppure no. La scelta di rimanere iscritti all'URC è quindi lasciata all'utente. In nessun caso l'URC impedisce a persone che lo desiderano e che dimostrano di essere idonee al collocamento di rimanere iscritte.

Precisiamo poi che qualsiasi persona in cerca d'impiego che si annuncia all'URC viene iscritta e registrata, a condizione che essa sia atta al collocamento e che desideri essere collocata (cfr. art. 56 cpv. 1 Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito - OC).

In alcuni casi si osserva tuttavia che alcune persone indirizzate agli URC da servizi sociali comunali richiedono di poter essere iscritte unicamente poiché obbligate dal Comune di residenza, ma dichiarano esplicitamente di non essere interessate a trovare un impiego.

Queste persone non possono venir iscritte all'URC, non essendo soddisfatto un presupposto fondamentale: la disponibilità soggettiva a trovare e ad accettare un impiego.

3. **Corrisponde al vero che per prassi in Ticino, nel caso di beneficiari di prestazioni complementari AI con capacità lavorativa residua o di assegni di prima infanzia con entrambi i genitori non occupati, i competenti Uffici impongono ai menzionati assicurati AI, rispettivamente al coniuge ritenuto abile al lavoro, l'iscrizione agli URC anche qualora le indennità di disoccupazione siano già esaurite e che queste persone vengono poi regolarmente seguite dai consulenti degli URC?**

Per quanto concerne i beneficiari di assegni di prima infanzia (API) la risposta è affermativa.

Questa strategia di collaborazione è in atto da ottobre 2013 e interessa le famiglie biparentali senza reddito o con redditi parziali, cioè che non raggiungono una percentuale lavorativa del 100%. Grazie alla competenza in materia di mercato del lavoro degli URC, ai controlli mirati svolti dagli stessi sulla qualità delle ricerche di lavoro operate dai genitori interessati e agli strumenti che tali consulenti dispongono, è infatti possibile applicare in modo maggiormente efficace quanto sancito dall'art. 52 cpv. 2 e 3 Laf (Legge sugli assegni di famiglia) e dalla rispettiva normativa di regolamento (art. 23 Reg. Laf). Tali disposizioni prevedono infatti la possibilità di computare un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno esigibile dal titolare del diritto, se l'unità di riferimento è costituita, oltre che da quest'ultimo anche da altri membri (definiti nella Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali - Laps) e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale.

Da ottobre 2013 a gennaio 2015 sono state segnalate agli URC 185 famiglie della citata tipologia.

In 21 casi (11%) il genitore annunciatosi all'URC ha invece potuto trovare un impiego (1 persona ha iniziato un'attività lucrativa nella misura del 100% con contratto a tempo determinato; 5 persone hanno iniziato un'attività lucrativa con un grado d'occupazione parziale con contratto a tempo determinato; 2 persone hanno iniziato un'attività lucrativa nella misura del 100% con contratto a tempo indeterminato; 6 persone hanno iniziato un'attività lucrativa con un grado d'occupazione parziale con contratto a tempo indeterminato; 5 persone hanno aumentato il grado di occupazione da tempo parziale a un'occupazione nella misura del 100%; 1 persona ha iniziato un periodo di pratica professionale tramite l'URC; 1 persona ha iniziato un'attività quale indipendente).

In 17 casi (9%) è stato applicato, nei termini previsti dall'art. 52 cpv. 2 e 3 Laf, un reddito ipotetico per alcuni mesi (altrimenti detto: la prestazione è stata ridotta), in quanto il genitore non si atteneva alle indicazioni del suo consulente URC (tipologie: il genitore interessato non aveva fatto pervenire all'URC la prova delle ricerche di lavoro effettuate oppure la medesima era pervenuta in ritardo; il numero e la qualità delle ricerche di lavoro consegnate all'URC era insufficiente; il genitore non aveva provveduto ad iscriversi all'URC oppure ha annullato l'iscrizione; il genitore aveva effettuato delle ricerche di lavoro palesatesi inveritiere; il genitore non si era presentato al colloquio con il consulente URC; il genitore non aveva ampliato il raggio professionale e le professioni ricercate).

Le misure messe in atto hanno consentito un contenimento della spesa per il Cantone, nel periodo indicato, di ca. CHF 0.5 mio di franchi.

Negli altri casi, per i quali un collocamento lavorativo non è stato possibile, si è comunque potuto assistere ad un coinvolgimento concreto dei genitori nella ricerca di un posto di lavoro.

La collaborazione sarà a breve estesa anche ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI. Nel frattempo, come finora, i collaboratori che trattano la prestazione complementare si occupano delle necessarie verifiche in merito alle ricerche di lavoro svolte da parte delle persone sopra descritte. Precisiamo infine che non saranno interessate soltanto le persone parzialmente invalide al beneficio della prestazione complementare all'AI, ma anche le vedove

non invalide al beneficio della prestazione complementare all'AVS; gli anziani al beneficio della prestazione complementare all'AVS non saranno invece, evidentemente, interessati.

Osserviamo che le normative applicabili, che sono di rango federale (artt. 14a e 14b OPC nonché margg. da 2084.1 a 2084.9 delle Direttive federali sulle PC; DPC), sono più restrittive rispetto al citato art. 52 Laf. Vi è inoltre da considerare la giurisprudenza federale in materia, che pone ulteriori vincoli (STF 13.10.1989 in re D.G.; RCC 1982 pag. 131; RCC 1984 pag. 101; STF 24.04.1989 in re J.L.; STF 21.08.1989 in re H.W.).

- 4. Corrisponde al vero che per le persone beneficiarie di assistenza non inserite nel programma di collaborazione con gli URC non sono previste verifiche in merito al dovere di intraprendere tutto il possibile per abbreviare il periodo di dipendenza dalle prestazioni assistenziali, rispettivamente sanzioni in caso di violazione di tale dovere?**

No.

Nel caso in cui l'URC esprimesse un preavviso negativo per l'inserimento in strategia, per manifesta inidoneità al collocamento, l'Ufficio sostegno sociale e inserimento (USSI) verifica la possibilità di attivare un percorso di inserimento sociale, per tramite di attività di utilità pubblica (AUP). Si tratta segnatamente di attività svolte in enti pubblici, associazioni, fondazioni e imprese sociali che hanno come obiettivo un ri-allenamento al lavoro tramite la verifica delle capacità residue delle persone e il mantenimento delle relazioni sociali.

Se la persona, senza validi motivi, non aderisce al progetto di reinserimento sociale o non collabora attivamente con l'USSI, è passibile di una sanzione pecuniaria.

L'art. 9a del Regolamento sull'assistenza sociale, introdotto nel 2012 in concomitanza con l'entrata in vigore della strategia, prevede che le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse, segnatamente se:

- c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
- d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l'obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);
- f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;
- g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

- 5. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1, il Consiglio di Stato non ritiene di dare istruzione agli URC nel senso di mantenere iscritte, conformemente al diritto federale, anche le persone in cerca di impiego che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI?**

Come detto in precedenza, gli URC operano correttamente, in conformità con il diritto federale e con le direttive della SECO.

- 6. Con riferimento al tasso di riuscita della nuova strategia interdipartimentale, quante persone al termine del percorso di inserimento sono uscite, totalmente o parzialmente dall'assistenza?**

La verifica di dettaglio per il 2013 è stata effettuata e pubblicata nel citato rapporto di bilancio sulla strategia interdipartimentale del 31 ottobre 2014.

Sul totale delle 673 persone gestite dagli URC nel corso del 2013 (una parte era già inserita in strategia dal 2012), il 31 dicembre 2013 vi erano 302 persone ancora iscritte, mentre le restanti 371 persone avevano nel frattempo concluso o interrotto il percorso di inserimento professionale. Di queste persone, 138 avevano trovato un lavoro (37.2%).

Per il 2014, sul totale delle 624 persone gestite dagli URC nel corso dell'anno, il 31 dicembre 2014 vi erano 245 persone ancora iscritte, mentre le restanti 379 persone avevano nel frattempo concluso o interrotto il percorso di inserimento professionale. Di queste persone, 143 avevano trovato un lavoro (37.7%).

Si tratta di un tasso di collocamento molto soddisfacente se rapportato alla particolare tipologia di utenti, che conferma l'efficacia dell'impostazione della strategia.

7. Per quali motivi non viene richiesto un preavviso ai Comuni in merito alla decisione su quali persone inserire in procedura, visto come i Comuni siano chiamati a sostenere una parte importante dei costi delle prestazioni assistenziali?

La decisione sull'inserimento della persona in un percorso di inserimento professionale (quindi in strategia) o di inserimento sociale (quindi in attività di utilità pubblica) viene presa dall'USSI in collaborazione con gli URC, sulla base di colloqui individuali con l'utenza.

Ai comuni è senz'altro chiesto e data la possibilità di esprimere il proprio preavviso e/o parere sulle domande d'assistenza, in particolare in occasione della prima richiesta e sistematicamente al momento del rinnovo della prestazione.

La procedura per la richiesta di prestazioni sociali inizia infatti sempre presso la cancelleria del Comune di domicilio, la quale funge da primo filtro e da primo consulente per i fabbisogni del proprio cittadino.

Se le prestazioni d'assistenza si prolungano nel tempo, il Comune è legittimato a chiedere in qualunque momento un aggiornamento o un colloquio con l'USSI per chiarire e pianificare, soprattutto nell'ambito dell'inserimento, le possibili misure per favorire l'inserimento dell'utente nel mercato del lavoro e di riflesso diminuire l'onere a carico del Comune. Inoltre, il Comune è informato mensilmente sull'ammontare (individuale) delle prestazioni assistenziali erogate.

I Comuni sono fondamentali nella fase di raccolta di informazioni che permettono di individuare con l'utente il percorso più idoneo e possono proporre l'attivazione di attività di utilità pubblica presso uffici e enti comunali. Su quest'ultimo aspetto il Consiglio di Stato auspica un coinvolgimento maggiore dei Comuni nella messa a disposizione di posti, ad esempio nelle case per anziani o per lavori e servizi a favore della comunità.

8. La dotazione di personale dell'USSI è ritenuta sufficiente, anche in considerazione dei nuovi compiti derivanti dall'applicazione della strategia interdipartimentale?

Gli operatori socio amministrativi (OSA) hanno attualmente una media individuale di 260 casi in gestione. La "dotazione di personale" permette di far fronte ai compiti orientati alla garanzia del minimo economico dell'utenza e per verificare sistematicamente le domande di assistenza sociale, ma non è sufficiente per garantire un accompagnamento individuale che permetta di concordare e verificare obiettivi individuali per tutti gli utenti.

La collaborazione interdipartimentale non ha comportato nuovi compiti. Essa ha trasferito agli URC la competenza di gestione dell'inserimento professionale dei beneficiari di assistenza sociale, lasciando agli OSA la verifica e gestione della parte relativa all'inserimento sociale: di fatto ha quindi permesso di liberare risorse all'USSI.

Per far fronte al crescente numero di casi in gestione all'USSI così come alle diverse esigenze dell'utenza, un adeguamento di personale favorirebbe una diversa e miglior ripartizione degli incarti con una migliore presa a carico individuale dell'utenza. Per questo è allo studio un progetto pilota che permetterà di verificare sul campo una diversa modalità di presa a carico delle persone a beneficio di assistenza sociale e valutarne l'efficacia.

9. Quale il bilancio di attività dell'ispettore sociale?

10. Quante persone sono disponibili per lo svolgimento di questo importante compito e con quale grado di occupazione? Si tratta di una dotazione sufficiente?

11. Quante verifiche sono state effettuate dalla sua istituzione e quanti casi di abuso sono stati accertati? Quale l'importo del danno a carico di Cantone e Comuni che è stato possibile evitare?

I dati relativi dell'attività dell'ispettore sociale sono regolarmente pubblicati sul Rendiconto del Consiglio di Stato. Nel relativo capitolo vengono riportati i numeri dei casi seguiti, della fonte di segnalazione, della tipologia di abuso e di provvedimenti emanati.

Si evidenzia inoltre che il tema della lotta contro gli abusi e dell'ispettorato sociale sono stati oggetto di approfondimento anche in Gran Consiglio, nell'ambito del rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sulla petizione presentata il 5 aprile 2014 dal Fronte degli Indignati "Sanzioni e pene più severe per chi abusa in materia di prestazioni sociali".

Nel rapporto del 20 ottobre 2014, la Commissione delle petizioni e dei ricorsi presenta gli approfondimenti effettuati e conclude che essa "è pertanto convinta che per lottare in maniera ancor più incisiva contro gli abusi non occorre aumentare il numero degli ispettori sociali, ma rafforzare le sinergie tra i diversi servizi di ispettorato del Cantone e promuovere lo scambio di esperienze in modo più efficace.". La Commissione considera efficaci gli strumenti già adottati dal Governo nelle Linee direttive 2012-2015 per combattere gli abusi nei confronti di prestazioni sociali e ha quindi deciso di non dar seguito alla petizione.

Il Gran Consiglio ha preso atto delle conclusioni della Commissione e il 3 novembre 2014 ha pure esso deciso di non dar seguito alla petizione, con soli 3 voti contrari.

Anche alla luce di questa decisione parlamentare, adottata nemmeno un anno fa, il Consiglio di Stato considera sufficiente la dotazione attuale dell'ispettorato.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegati:

- Promemoria - Fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale delle famiglie (claudio.blotti@ti.ch)
- Sezione del lavoro (dfe-sdl@ti.ch)



Via S. Gottardo 17
Casella postale 754
6903 Lugano

Tel +41 91 815 77 81
Fax +41 91 815 77 89
dfe-urclug@ti.ch

Funzionario incaricato
Tizio Caio

DS: xxx
Nr. COLSTA: xxx

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione dell'economia
Sezione del lavoro

Promemoria Fine del diritto alle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione

Gentile signora XXX,

dai dati in nostro possesso risulta che prossimamente il suo diritto alle indennità di disoccupazione si esaurirà. In concreto questo significa che le prestazioni finanziarie dell'Assicurazione contro la disoccupazione avranno fine. Con il presente promemoria desideriamo orientarla riguardo ad alcuni aspetti di cui è utile tenere conto:

1. Esaurimento delle indennità giornaliere di disoccupazione

La sua Cassa di disoccupazione tiene un controllo delle indennità di disoccupazione da lei percepite sino ad oggi e di quelle di cui lei ha ancora diritto. Diversi fattori possono influenzare il calcolo delle indennità di disoccupazione rimanenti, in particolare la realizzazione di un guadagno intermedio. Per conoscere la sua situazione personale le consigliamo di consultare l'ultimo conteggio relativo alle indennità trasmesse dalla sua cassa di disoccupazione o di prendere personalmente contatto.

2. Fine della copertura assicurativa contro gli infortuni

L'assicurazione inizia il giorno in cui il disoccupato adempie tutte le condizioni per percepire l'indennità di disoccupazione e termina 30 giorni dopo la data in cui decade il diritto all'indennità di disoccupazione. La copertura assicurativa della SUVA può essere prolungata mediante convenzione per 6 mesi al massimo (CHF 45 al mese) dopo la cessazione del diritto all'indennità di disoccupazione o in caso di interruzioni di più di 30 giorni nella percezione dell'indennità di disoccupazione. Per maggiori informazioni contatti l'agenzia SUVA Bellinzona, Piazza del Sole 6, Casella postale, 6501 Bellinzona (tel. 091 820 20 11, fax 091 820 22 30) oppure sul sito "www.suva.ch/it".

3. Diritto all'apertura di un nuovo periodo di disoccupazione indennizzata

L'autorità competente per definire il suo eventuale diritto a beneficiare di un nuovo periodo di disoccupazione indennizzata è la cassa di disoccupazione. Se durante gli ultimi due anni ha svolto un'attività salariata, rispettivamente ritiene di potere fare valere un motivo di esenzione dall'obbligo di contribuzione, le consigliamo di prendere contatto con la cassa di disoccupazione (le ricordiamo che in occasione dell'eventuale apertura di un nuovo periodo di disoccupazione indennizzata ha la possibilità di cambiare cassa di disoccupazione).

4. Accertamento del diritto ad altre prestazioni sociali

Esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione è possibile che una persona possa beneficiare di altre prestazioni sociali che contribuiscano a garantire un minimo vitale. Può ottenere informazioni in merito a questo tipo di prestazioni presso la cancelleria del suo Comune di domicilio, oppure presso l'Ufficio delle prestazioni, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona (tel. 091 821 91 11, e-mail ias@ias.ti.ch). Per informazioni generali è possibile consultare sul sito "www.iasticino.ch" il tema "Armonizzazione e coordinamento prestazioni sociali".

5. Iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento senza diritto alle indennità di disoccupazione

Anche senza diritto alle indennità di disoccupazione lei ha la possibilità di rimanere iscritta presso l'Ufficio regionale di collocamento allo scopo di continuare a beneficiare della consulenza e delle offerte di collocamento. Le uniche condizioni che è necessario soddisfare sono:

- continuare a ricercare attivamente un lavoro;
- consegnare mensilmente le prove delle ricerche di lavoro svolte;
- partecipare ai colloqui di consulenza fissati dal suo consulente del personale URC.

Letto quanto indicato nel promemoria, decido:

- di rimanere iscritto presso l'URC come cercatore d'impiego rispettando tutte le condizioni sopra indicate
- di autorizzare l'annullamento della mia pratica di disoccupazione presso l'URC

Attesto di essere stato informato del fatto che la mia decisione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento e che ciò non comporta pregiudizio alcuno.

Luogo e data

Firma dell'assicurata:
(se minorenni, anche firma del genitore o del rappresentante legale)